

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NELLA POSIZIONE FUNZIONALE DI DIRIGENTE FARMACISTA – DISCIPLINA DI “FARMACIA OSPEDALIERA” PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI MODENA.

Ai fini dell’assegnazione dei punteggi per i titoli delle categorie sopra richiamate e con riferimento a quanto previsto dal già citato D.P.R. 483/97, la Commissione stabilisce di attenersi ai seguenti criteri:

TITOLI DI CARRIERA

max p. 10

I titoli di carriera sono valutati con i criteri e punteggi previsti dall’art. 35 del DPR n. 483/97 che prevede:

- a) Servizio di ruolo e non di ruolo presso Aziende Sanitarie Locali o Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ex artt. 22 e 23 DPR 483/97:
- nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
 - in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
 - in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento
- b) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate:
- 1) come direttore, punti 1,00 per anno;
 - 2) come collaboratore, punti 0,50 per anno.
- c) servizio di ruolo quale farmacista presso pubbliche amministrazioni con le varie qualifiche previste dai rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

Il servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, è valutato, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate.

Gli elenchi dei servizi equipollenti e delle discipline equipollenti ed affini sono contenuti nelle tabelle dei DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora nella certificazione relativa ai servizi di ruolo sia attestata la riduzione del punteggio prevista dall’art. 46 del DPR n. 761/79 (aggiornamento obbligatorio) il punteggio di anzianità sarà conseguentemente ridotto, in misura comunque non superiore al 50%.

Qualora nella certificazione relativa ai servizi non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta, la posizione funzionale, la qualifica, la disciplina nella quale il servizio è stato prestato, o se il servizio è stato prestato nella posizione di ruolo, di incarico o in base a rapporto convenzionale, il servizio sarà valutato con il minor punteggio attribuibile.

Il rapporto di lavoro part-time, se non diversamente quantificato, sarà considerato nella percentuale del 50%

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

max p. 3

Per la suddivisione ed assegnazione dei titoli di studio si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 27 punto 5) del DPR n. 483/97, che prevede:

- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso	punti 1,00
- specializzazione in una disciplina affine	punti 0,50
- specializzazione in altra disciplina	punti 0,25
- altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con punteggi di cui sopra ridotti del 50%	
- altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, per ognuna punti 0,500 fino ad un massimo di punti 1	
f) Dottorato di ricerca attinente	punti 2,000
g) Master universitari,	punti 0,500
h) Corsi di perfezionamento universitari attinenti	punti 0,250

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI

max p. 3

La valutazione delle pubblicazioni è globale e deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, nazionale o internazionale, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Le pubblicazioni per essere valutate devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda ed attinenti alla disciplina messa a concorso. Si ritiene di valutare le pubblicazioni e i titoli scientifici secondo i seguenti criteri:

articoli o monografie attinenti	Punti 0,100 ca.
comunicazioni, abstract, poster attinenti solo se primi autori	Punti 0,050 ca.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

max p. 4

La Commissione stabilisce i seguenti criteri per l'assegnazione dei punteggi da attribuire al curriculum formativo e professionale dei candidati, sulla base delle documentazioni presentate:

Attività lavorativa attinente alla qualifica a concorso svolta presso P.A. con rapporto di lavoro non subordinato (co.co.co., libero professionale, borsa di studio, assegno di ricerca) a carattere continuativo. Punti 0,6/anno

La Commissione decide altresì i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

- i servizi saranno valutati fino alla data del rilascio del relativo certificato oppure, in presenza di autocertificazione, farà fede la data della stessa;
- i certificati devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente, in originale o in copia autenticata o autocertificata;
- i servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche se in sedi diverse, saranno cumulati tra loro;
- per la valutazione dei servizi le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni: non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a giorni 15;

- per i periodi di servizio non specificatamente definiti, le annate saranno calcolate dal 31/12 del primo anno all'1/1 dell'ultimo anno, mentre le mensilità dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
- non saranno assegnati punteggi alle idoneità in concorsi;
- non saranno valutati attestati laudativi, né gli incarichi svolti durante il servizio qualora rientrino nei compiti propri delle qualifiche rivestite;
- non saranno valutate attività non attinenti.

LA COMMISSIONE STABILISCE INFINE CHE NON SARÀ ATTRIBUITO ALCUN PUNTEGGIO A QUALSIASI DOCUMENTO ATTESTANTE ATTIVITÀ NON RIENTRANTI TRA QUELLE SOPRA SPECIFICATE, E STABILISCE ALTRESÌ DI NON ATTRIBUIRE ALCUN PUNTEGGIO A QUALSIASI DOCUMENTO CHE NON SIA AUTOCERTIFICATO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOCERTIFICAZIONI. (D.P.R. 445/2000).